



## CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI  
DELL'ASSEMBLEA

N. 8

DEL: 20/12/2023

OGGETTO:

### APPROVAZIONE MODIFICHE RELATIVE AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE DEL GESTORE ACQUE DEL CHIAMPO

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 10:30 presso il Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 13.12.2023 prot. n. 577 si è riunita l'Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

**Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|**

|                        |  |
|------------------------|--|
| a  Trevisan Omar Loris | Sindaco del Comune di Altissimo                          |
| p  Bevilacqua Alessia  | Sindaco del Comune di Arzignano                          |
| p  Beltrame Bruno      | Sindaco del Comune di Brendola                           |
| p  Negro Filippo       | Sindaco del Comune di Chiampo                            |
| p  Ferrari Elisa Maria | Sindaco del Comune di Crespadoro                         |
| a  Poli Michele        | Sindaco del Comune di Gambellara                         |
| p  Randon Renato       | Vice Sindaco delegato del Comune di Lonigo               |
| p  Magnabosco Dino     | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino               |
| p  Trapula Gianfranco  | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore                |
| p  Zaffari Diego       | Sindaco del Comune di Montorso Vicentino                 |
| p  Bauce Romina        | Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino                 |
| p  Bacco Adriano       | Vice Sindaco delegato del Comune di San Pietro Mussolino |
| p  Cracco Simone       | Vice Sindaco delegato del Comune di Zermeghedo           |

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva dopo il decimo giorno

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Alessandra Maule

## L'ASSEMBLEA

Il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo Alessia Bevilacqua espone quanto segue:

Il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo S.p.A. è stato approvato da questa Autorità d'Ambito con deliberazione dell'Assemblea n. 7 in data 13 maggio 2003 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea n° 2 in data 29.04.2016.

Con determina n. 13 del 12/05/2017, l'Amministratore Unico di Acque del Chiampo S.p.A. ha approvato la "Revisione Allegato I, Allegato II e Allegato III al Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale", valida per tutti i 10 Comuni afferenti al gestore citato, chiedendone l'approvazione di questa Autorità d'Ambito che con delibera di Assemblea n. 8 del 11.07.2017.

Il regolamento disciplina la gestione della rete fognaria industriale e dell'impianto di depurazione di Acque del Chiampo S.p.A. ed è specifico per la sezione industriale dello stesso.

Con nota prot. 10970 del 14.12.2023 il gestore Acque del Chiampo ha chiesto l'approvazione delle ultime modifiche apportate al regolamento in questione a seguito della seduta del 13.12.2023 del Consiglio di Amministrazione.

Si riepilogano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento:

- 1) sostituzione del termine "titolare dello scarico" con "soggetto a cui è attribuito un quantitativo dello scarico";
- 2) sono state definite in modo più chiaro le competenze di Acque del Chiampo e l'applicazione del Regolamento in oggetto per i controlli eseguiti dalla Società ai fini contrattuali (art. 3 lett. g));
- 3) è stata eliminata la possibilità di prestare fidejussioni personali in caso di affitto di azienda o ramo di azienda (art. 5 comma 9);
- 4) con riferimento alla possibilità di trasferimenti inferiori al bimestre è stata specificato che questi possono avvenire per il periodo minimo dal lunedì al sabato (art. 8 comma 3);
- 5) sono state definite e regolate secondo le previsioni di legge gli articoli inerenti la titolarità dei manufatti di scarico e delle relative apparecchiature (artt. 11, 12 e 13);
- 6) è stato specificato che le eventuali deroghe ai limiti di scarico possono essere concesse per il termine massimo di due anni, come di fatto viene indicato nel provvedimento di assenso allo scarico (art. 16 comma 4);
- 7) sono stati esplicitati meglio i poteri sui soggetti delegati ad emettere i provvedimenti di cui al regolamento in oggetto (art. 16 comma 7);
- 8) è stato previsto il divieto dei pretrattamenti che comportano l'insufflazione di aria nelle acque reflue, senza l'autorizzazione di Acque del Chiampo e degli Enti competenti in materia di emissioni in atmosfera (art. 17 comma 9);
- 9) è stato esplicitato che di norma lo scarico è ammesso dal lunedì al sabato per le utenze

di cui all'art.2 comma 3 lettera a), salvo eccezioni valutate ed autorizzate da Acque del Chiampo S.p.A. Per le utenze di cui all'art.2 comma 3 lettera b) e c) di norma lo scarico è ammesso dal lunedì alla domenica. (art. 18 comma 3);

10) sono state esplicitate le spese relative alle procedure ed alle opere di allacciamento alla rete fognaria industriale a cui l'utente deve farsi carico ed in particolare:

o le spese di istruzione delle pratiche relative all'allacciamento;

o le spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata fino al collettore di mandata, quando effettuate da Acque del Chiampo;

o le spese inerenti l'installazione, ove previsti, di dispositivi automatici per il controllo quali-quantitativo degli scarichi o degli approvvigionamenti effettuate da Acque del Chiampo. (art. 19 comma 2 lett.c) e d));

È stato altresì specificato che le spese di cui sopra devono essere corrisposte ad Acque del Chiampo prima dell'inizio dei lavori di allacciamento

11) sono state apportate modifiche per meglio esplicitare le previsioni di cui all'art. 21 (tariffa), art. 23 (controlli), art. 24 (maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali);

12) è stata modificata la durata dei contratti per il servizio di depurazione e fognatura nella rete fognaria industriale, prima previsto in 5 anni: la scadenza contrattuale è stata legata alla durata dell'autorizzazione ambientale (art. 25);

13) è stato stabilito che il mancato pagamento della quota fissa della tariffa per oltre quattro mesi (precedentemente indicato in sei mesi) comporta in ogni caso, la revoca del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità per Acque del Chiampo di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto (art. 26 comma 5).

È stato approvato inoltre l'aggiornamento dell'Allegato III – inerente all'assegnazione dei volumi di scarico a seguito di rinunce e riparametrazione limite di scarico allegato al presente provvedimento e parte integrante.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Dato atto che i Componenti concordano con la proposta su esposta, pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

FAVOREVOLI N. 11

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI N. 946

QUOTE A FAVORE N. 946

Pertanto,

## L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Udito e fatto proprio quanto precede;

VISTA la proposta di adozione del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale;

VISTI gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'esito delle votazioni sopra riportato;

### DELIBERA

1. di approvare le modifiche sopra indicate al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo con decorrenza 01.01.2024;
2. di trasmettere la presente deliberazione ad Acque del Chiampo spa per gli adempimenti di competenza e per conoscenza a Medio Chiampo spa;
3. di allegare alla presente deliberazione copia del regolamento e dell'allegato III modificato;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.

**IL PRESIDENTE**  
**Alessia Bevilacqua**

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Alessandra Maule**

---

Parere tecnico espresso:

**Favorevole.**

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Alessandra Maule**

Parere contabile espresso:

**Non dovuto.**

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Alessandra Maule**

# CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"

## REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE



**Acque del Chiampo s.p.a.**  
Servizio Idrico Integrato

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| approvato dall'Organo<br>Amministrativo di Acque del<br>Chiampo con delibera | approvato dal Consiglio di<br>Bacino "Valle del Chiampo" con<br>delibera | entrato in vigore dal |
| del xx/xx/20xx   | n. x del xx/xx/20  | xx/xx/20xx            |

# SOMMARIO

## **Titolo I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE**

### **ART. I.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 e dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e disciplina la gestione della rete fognaria industriale recapitante all'impianto di depurazione di Acque del Chiampo S.p.A., nel Comune di Arzignano.
2. Il presente Regolamento è volto alla definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; lo stesso è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio dei provvedimenti di competenza di Acque del Chiampo nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo, di ogni altro aspetto inerente l'attuazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono condizioni generali di contratto per quanto concerne il rapporto di utenza. L'allacciamento alla rete fognaria industriale, così come l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria medesima comporta l'applicazione alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto con Acque del Chiampo.
4. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, scarichi di acque reflue e servizi idrici, la quale trova applicazione anche per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati nel presente Regolamento.

Trovano altresì integrale applicazione e comunque orientano l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento: il Piano di tutela delle acque adottato dalla Regione Veneto e relativi provvedimenti interpretativi ed attuativi; l'Accordo di Programma Quadro per il disinquinamento del Bacino idrico del Fratta-Gorzone stipulato in data 05/12/2005 ed atti conseguenziali e connessi; il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del Consorzio A.Ri.C.A..

5. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica o presso altri impianti di trattamento di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal d.lgs. n. 152/2006 Parte IV (recante la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti) e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.
6. Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue, recapitanti nella rete fognaria urbana gestita da Acque del Chiampo, si rimanda al *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane*.  
Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche recapitanti nella rete fognaria industriale si applica parimenti il *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane* di cui al punto precedente, ferma restando la possibilità per Acque del Chiampo di impartire particolari prescrizioni in ordine alle modalità di allacciamento e di scarico, in ragione delle caratteristiche tecniche della rete fognaria industriale e delle esigenze connesse al controllo degli scarichi in essa recapitanti e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **ART. I.2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006 Parte III, Sezioni II e III, in particolare all'art. 74 e le ulteriori definizioni contenute nella normativa di riferimento.
2. Si definiscono inoltre:
  - a. rete fognaria industriale: la rete fognaria separata, comprensiva di eventuali impianti accessori, dedicata alla raccolta ed al collettamento delle sole acque reflue industriali, e, in via non prevalente, delle acque reflue assimilabili alle domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, recapitante nella sezione industriale dell'impianto di depurazione di Arzignano;
  - b. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - c. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
  - d. acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
  - e. acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
  - f. acque di prima pioggia: ferma la disciplina di cui all'art. 39 del PTA (e relativi provvedimenti, anche successivi, di attuazione), le acque di prima pioggia corrispondono ai primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
  - g. acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
  - h. scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale: qualsiasi immissione, effettuata attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con la rete fognaria industriale, indipendentemente dalla natura inquinante delle acque reflue e dalla loro eventuale preventiva sottoposizione a pretrattamento;
  - i. impianto di depurazione: l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in Arzignano, via Ferraretta, mediante il quale, attraverso applicazione di idonee tecnologie, specialmente contenute nella sezione industriale, si dà luogo ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria industriale;
  - j. impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica, installata a monte dello scarico delle acque reflue nella rete fognaria industriale, atta a ricondurre le acque reflue nei limiti qualitativi fissati ai sensi del presente Regolamento;
  - k. pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;
  - l. manufatti di allacciamento: strutture, manufatti ed apparecchiature/strumenti destinati alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o all'effettuazione di prelievi delle acque reflue, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali allacciati alla rete fognaria industriale;
  - m. utente del servizio di fognatura e depurazione industriale: il soggetto che legittimamente effettua scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo o che comunque è titolare di un permesso di allacciamento o di un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico;

- n. collettore terminale di trasferimento: il collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A. che trasferisce i reflui depurati dai cinque impianti di trattamento di Arzignano, Trissino, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo nel fiume Fratta all'altezza di Cologna Veneta (VR);
- o. permesso di allacciamento: provvedimento rilasciato da Acque del Chiampo che abilita il proprietario o altro titolare di diritti reali sull'immobile ad eseguire l'allacciamento alla rete fognaria, stabilendone le condizioni; per gli scarichi di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento sostituisce l'autorizzazione allo scarico; per gli altri scarichi, il permesso di allacciamento non abilita l'utente all'immissione delle acque reflue nella rete fognaria;
- p. autorizzazione allo scarico: provvedimento adottato dall'Autorità competente che, sulla base della normativa applicabile tenuto conto della tipologia di attività e di scarico, abilita l'utente all'immissione delle acque reflue nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo, stabilendone le condizioni;
- q. provvedimenti temporanei di scarico: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo che, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, autorizzano l'effettuazione dello scarico nella rete fognaria industriale in via temporanea;
- r. volturazione: variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico e degli altri provvedimenti abilitativi previsti dal presente Regolamento senza alcuna altra modifica quali-quantitativa allo scarico;
- s. provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico: provvedimento rilasciato da Acque del Chiampo, precario e modificabile, che attribuisce all'utente, per ciascuna categoria di scarichi di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, un quantitativo massimo giornaliero di scarico nella rete fognaria industriale di acque reflue con i limiti associati alla categoria attribuita;
- t. provvedimento di assenso allo scarico: provvedimento rilasciato nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità (es. AUA, AIA, autorizzazione unica per impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzazione unica per produzione di energia da fonti rinnovabili) con cui Acque del Chiampo assenteisce lo scarico di acque reflue nella rete fognaria industriale, stabilendone limiti ed ulteriori prescrizioni;
- u. contratto di servizio: contratto sottoscritto tra Acque del Chiampo e l'utente per regolamentare le modalità di erogazione e di fruizione del servizio di fognatura e depurazione industriale e le obbligazioni a carico delle Parti;
- v. trasferimento dell'attività produttiva: trasferimento delle linee produttive in un altro stabilimento;
- w. trasferimento temporaneo dello scarico: atto con cui un utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue in rete fognaria industriale di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, richiede ad Acque del Chiampo, per una causa lecita, la possibilità di trasferire una parte o l'intero quantitativo di scarico, in via temporanea, ad un altro utente;
- x. trasferimento dell'attività produttiva: trasferimento delle linee produttive in un altro stabilimento;  
rinuncia temporanea dello scarico: atto con cui un utente, a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue in rete fognaria industriale di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, rinuncia temporaneamente alla effettuazione di una parte o dell'intero quantitativo dello scarico, mettendo a disposizione di Acque del Chiampo il quantitativo di acque reflue assegnatogli ai fini della assegnazione temporanea del medesimo ad altro utente;

- y. provvedimento di assegnazione temporanea dello scarico: provvedimento con cui Acque del Chiampo, su base bimestrale, concede agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, proporzionalmente ai quantitativi richiesti ed ai quantitativi rinunciati temporaneamente da altri utenti, un aumento temporaneo del quantitativo di scarico già assentito in rete fognaria;
- z. rinuncia temporanea dello scarico: atto con cui un utente, titolare di uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, rinuncia temporaneamente alla effettuazione dello scarico, mettendo a disposizione di Acque del Chiampo il quantitativo di acque reflue assegnatogli ai fini della assegnazione temporanea del medesimo ad altro utente;
- aa. provvedimento di assenso allo scarico: provvedimento rilasciato nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità (es. AUA, AIA, autorizzazione unica per impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzazione unica per produzione di energia da fonti rinnovabili) con cui Acque del Chiampo assentisce lo scarico di acque reflue nella rete fognaria industriale, stabilendone limiti ed ulteriori prescrizioni;
- ab. provvedimento di trasferimento temporaneo: provvedimento con cui Acque del Chiampo concede agli utenti che ne abbiano fatto richiesta trasferimenti temporanei di volume di scarico per periodi bimestrali o inferiori;
- ac. provvedimenti temporanei di scarico: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo che, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, autorizzano l'effettuazione dello scarico nella rete fognaria industriale in via temporanea; provvedimenti di rinuncia allo scarico: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo a seguito di dichiarazione di rinuncia da parte dell'utente;
- ad. provvedimenti di abilitazione allo scarico in tolleranza: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo con cui gli Utenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) dotati di manufatto di scarico, con collegamento delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici a monte dei dispositivi automatici di controllo, possono essere abilitati a scaricare un quantitativo di mc/d **in tolleranza**, rispetto alla propria dotazione giornaliera di scarico, per un quantitativo pari a 100 litri a dipendente (arrotondati in eccesso al metro cubo ogni 10 dipendenti), previa preventiva presentazione del modello DM10 riferito all'anno precedente. **La richiesta deve essere ripetuta di anno in anno.**
- ae. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue industriali sono classificati come segue:
- a) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali dedite alle seguenti attività connesse alla lavorazione conciaria:
- lavorazioni della pelle con prevalenza dell'attività di calcinaio e concia (**categoria B**);
  - lavorazioni proprie del ciclo completo della concia delle pelli (**categoria B1**);
  - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo da pelli conciate (**categoria B2**);
  - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo di rinverdimento pelli in wet blue (**categoria B3- volume max complessivo autorizzabile 175 mc/d** inteso come somma dei singoli volumi di scarico);
  - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli (**categoria A**);
  - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli limitatamente a specifici residui di lavorazione di calcinaio (**categoria A1- volume max complessivo autorizzabile 50 mc/d** inteso come somma dei singoli volumi di scarico);

- b) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali diverse e non riconducibili a quelle indicate alla lettera a) del presente comma 2 (**categoria D**);
- c) scarichi di acque meteoriche di dilavamento (**categoria C**).

Acque del Chiampo potrà individuare, in via sperimentale o definitiva, anche d'ufficio ed a prescindere dalla presentazione di un'istanza in tal senso, ulteriori categorie in relazione alla tipologia di lavorazione ed alla qualità delle acque reflue.

### **ART. I.3      Competenze**

1. Acque del Chiampo, sulla base della normativa vigente, provvede a:

- a) gestire la rete fognaria industriale e l'impianto di depurazione sito nel Comune di Arzignano;
- b) individuare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, tenuto conto delle caratteristiche e della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione nel Comune di Arzignano, in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti di scarico del predetto impianto, fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006;
- c) assentire, quale "soggetto competente in materia ambientale", mediante il rilascio di provvedimento di assenso allo scarico nell'ambito di procedimenti di responsabilità di altre Autorità competenti, lo scarico di acque reflue industriali provenienti da attività soggette alla parte II o IV del D.lgs. 152/2006, o al DPR 13 marzo 2013, n. 59 nella rete fognaria industriale, fatte salve le competenze di ulteriori Amministrazioni per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione;
- d) rilasciare:
  - 1. i permessi di allacciamento alla rete fognaria industriale;
  - 2. i provvedimenti di attribuzione dei quantitativi di scarico;
  - 3. i pareri preventivi al trasferimento temporaneo o alla cessione a qualsiasi titolo degli scarichi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Regolamento;
  - 4. i provvedimenti di trasferimento temporaneo;
  - 5. i provvedimenti di assegnazione temporanea dello scarico;
  - 6. i provvedimenti di rinuncia temporanea dello scarico;
  - 7. i provvedimenti di abilitazione allo scarico in tolleranza;
  - 8. quale Autorità competente secondo la DGR Veneto 1775/2013, mediante il rilascio di permessi di allacciamento, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate nella rete fognaria industriale, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013, n. 59);
- e) volturare l'autorizzazione allo scarico e gli altri provvedimenti abilitativi di competenza e rilasciati da Acque del Chiampo, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e delle norme specifiche concernenti i procedimenti autorizzativi applicabili;
- f) applicare e riscuotere la tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale;
- g) effettuare un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale, per le finalità relative al contratto stipulato con l'utente (determinazione della tariffa e controllo circa l'adempimento da parte

dell'utente delle obbligazioni contrattuali anche ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali pattuite).

Il presente Regolamento non trova applicazione per i controlli eseguiti da Acque del Chiampo, anche avvalendosi, ove possibile ed opportuno, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAV), previsti dalla disciplina degli scarichi di cui al D.lgs. 152/2006, dalla normativa regionale e dalle indicazioni degli Enti di controllo. Restano ferme le competenze di altre Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali stabilite dalla legge.

- h) adottare, nei confronti degli utenti, ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto, nella gestione del servizio, della normativa vigente, del presente Regolamento e del contratto stipulato con l'utente, ivi compresi provvedimenti di diffida, di sospensione e/o chiusura dello scarico e altri provvedimenti inibitori, nonché provvedimenti contingibili ed urgenti e di modifica dei limiti di scarico e delle prescrizioni.

## **Titolo II PRELIEVI IDRICI AUTONOMI**

### **ART. I.1 Prelievi idrici autonomi**

1. Fatta salva la competenza di altre Amministrazioni per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto (civile o industriale) gestito da Acque del Chiampo devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli utenti sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura consentiti da Acque del Chiampo. Tali strumenti sono sigillati a cura di Acque del Chiampo, la quale può sempre accedere all'insediamento, durante lo svolgimento dell'attività, per verificarne il funzionamento e rilevare i dati su di essi riportati. Gli strumenti di misura possono essere interni o esterni all'insediamento, e – su insindacabile decisione di Acque del Chiampo - possono essere autonomi dall'insediamento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria industriale, debbono dichiarare ad Acque del Chiampo tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Acque del Chiampo ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni degli utenti.
4. Gli utenti che intendano modificare le modalità di approvvigionamento idrico che nella fattispecie a titolo di esempio possono essere riconducibili all'aggiunta, al ripristino o alla dismissione di uno o più pozzi, nonché alla sostituzione degli strumenti di misura (misuratore di portata) successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta ad Acque del Chiampo.
5. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia dei quantitativi emunti di cui all'art. 165, comma 2 D.lgs. 152/2006 ad Acque del Chiampo su apposita modulistica entro il 31 gennaio di ogni anno.

### **Titolo III AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO**

#### **ART. I.1 Autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale. Raccordo con AUA e AIA e altre autorizzazioni ambientali.**

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale devono essere preventivamente assentiti da Acque del Chiampo e sono in ogni caso subordinati alla preventiva stipula del contratto di servizio, all'ottenimento di un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e, se trattasi di nuovi insediamenti, al rilascio del permesso di allacciamento alla rete fognaria industriale.
2. La domanda di autorizzazione (AIA o AUA o altra autorizzazione ambientale) deve essere presentata preventivamente all'attivazione dello scarico e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D.lgs. 152/2006, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento e nella modulistica di riferimento. La domanda deve essere altresì conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Parte II per gli scarichi derivanti da attività IPPC soggetti ad AIA, al DPR 13 marzo 2013, n. 59 per gli scarichi soggetti ad AUA o alla disciplina specifica applicabile (es. art. 208, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 387/2003 e D.lgs. 28/2011).
3. Acque del Chiampo, quale "soggetto competente in materia ambientale", avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio o al diniego del proprio provvedimento di assenso allo scarico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, nell'ambito del procedimento indetto dall'Autorità competente, entro i termini stabiliti dalla disciplina di riferimento e nel rispetto della disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.
4. Acque del Chiampo può effettuare ispezioni, verifiche e controlli e formulare, sia nell'ambito del procedimento di autorizzazione, sia anche in seguito in sede di sopralluogo, richieste di chiarimenti o di integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta l'emissione di un parere negativo all'effettuazione dello scarico da parte di Acque del Chiampo e, in seguito, può giustificare l'adozione di provvedimenti di sospensione dello scarico.
5. Il provvedimento di assenso allo scarico è rilasciato solo se e nei limiti in cui - tenuto conto della quantità e qualità dei reflui complessivamente collettati all'impianto di depurazione tramite la rete fognaria industriale - sia possibile, alla luce delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto medesimo, assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
6. Il provvedimento di assenso allo scarico e il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico vengono meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di liquidazione giudiziale o di concordato o ad altra procedura derivante da stato di decozione o insolvenza dell'impresa. L'eventuale volturazione del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico o del permesso di allacciamento nell'ambito di procedure concorsuali può avvenire esclusivamente qualora la procedura, nel rispetto del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, garantisca il pagamento integrale del credito di Acque del Chiampo da parte del cessionario.
7. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa devono essere comunicate ad Acque del Chiampo non appena registrate, producendo la nuova visura camerale. Acque del Chiampo perfezionerà i relativi atti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
8. Operazioni che determinano la necessità di procedere ad una volturazione del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e/o del permesso di allacciamento o di ulteriori

provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo ad altra impresa in quanto modificative dell'attribuzione del quantitativo dello scarico (consistenti ad esempio nella cessione o nell'affitto dell'azienda o di ramo d'azienda o nella scissione o fusione di società) sono soggette a parere preventivo di Acque del Chiampo. Entro 45 giorni dal perfezionamento degli atti devono essere trasmessi ad Acque del Chiampo la nuova visura camerale e tutti gli atti necessari a perfezionare la voltura (quali atto di prestazione delle garanzie, documenti previsti nel parere preventivo, contratto sottoscritto). La volturazione è subordinata al pagamento integrale della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale maturata sino alla data di efficacia del trasferimento, da parte del cedente o del cessionario. Acque del Chiampo perfezionerà i relativi atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati, con efficacia dalla data del trasferimento.

Lo scarico può proseguire sino alla volturazione a patto che:

- a) entro il predetto termine di 45 giorni siano stati consegnati tutti gli atti necessari alla volturazione, ottemperando al parere preventivo;
- b) vengano rispettati, nell'effettuazione dello scarico, il precedente provvedimento in volturazione, l'autorizzazione allo scarico, quanto previsto nel parere preventivo o nel provvedimento di scarico temporaneo laddove rilasciato.

Il cessionario è in ogni caso tenuto al pagamento della tariffa dalla data di efficacia del trasferimento. Se lo scarico non viene attivato, dalla predetta data è comunque dovuta ad Acque del Chiampo, da parte del cessionario, la quota fissa della tariffa. La eventuale morosità legittima Acque del Chiampo a non procedere alla volturazione e, nei casi più gravi, a revocare il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e/o il permesso di allacciamento.

In caso di mancata richiesta del parere preventivo, lo scarico deve cessare sino al rilascio della volturazione, ferma restando l'obbligo di corrispondere la quota fissa della tariffa dalla data di efficacia del trasferimento.

Sono fatte salve le competenze di altre Autorità per quanto concerne la volturazione dell'autorizzazione allo scarico o di ulteriori provvedimenti.

9. In caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda, la volturazione è altresì subordinata alla prestazione di idonea garanzia per il pagamento della tariffa per un importo corrispondente a due bimestri ed avente validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione e del contratto di servizio, attraverso fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata a beneficio di Acque del Chiampo – che potrà riscuoterla a prima richiesta senza eccezione alcuna – da istituti di credito, banche o primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzati. È facoltà dell'utente proporre il pagamento anticipato del bimestre in corso su consumo presunto e salvo conguaglio o altre forme di garanzia, senza che Acque del Chiampo sia tuttavia obbligata ad accettarle. La mancata presentazione della garanzia o l'eventuale rinnovo della stessa, prevista nel presente articolo, comporterà la sospensione allo scarico.
10. Qualora la volturazione riguardi scarichi tra categorie diverse, Acque del Chiampo procederà alla riparametrazione dei limiti di scarico, secondo quanto previsto nell'Allegato III.
11. Il possesso del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico costituisce una condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento di assenso allo scarico nell'ambito dei procedimenti autorizzativi applicabili e comunque del mantenimento dello stesso, nonché per la validità del contratto di servizio.
12. In ogni caso, non possono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale, nemmeno in via sperimentale, temporanea o saltuaria, o in sede di collaudo, senza che sia stata preventivamente ottenuta l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità

competente o un provvedimento temporaneo di scarico da parte di Acque del Chiampo, il permesso di allacciamento per insediamenti di nuova autorizzazione e, per le tipologie di scarico di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, né senza che sia stato sottoscritto il relativo contratto di servizio e senza che siano state prestate, ove previste, le garanzie richieste.

13. Nuovi provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico potranno essere rilasciati soltanto nel caso in cui Acque del Chiampo, tenuto conto della capacità dell'impianto di depurazione, disponga di quantitativi di scarico non attribuiti ad alcun utente.

I provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico, qualora l'attività produttiva sia temporaneamente esercitata da altra impresa alla quale l'autorizzazione sia stata conseguentemente trasferita in virtù di un trasferimento temporaneo, sono rilasciati in capo all'originario titolare dell'azienda o del soggetto a cui è attribuito un quantitativo dello scarico e altresì all'azienda cessionaria. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico non abilita di per sé l'attivazione o il mantenimento dello scarico, ma costituisce presupposto per il rilascio del provvedimento di assenso allo scarico o per la volturazione delle autorizzazioni allo scarico e comporta l'obbligo, da parte dell'Utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico anche in caso di inattività, cessazione o sospensione dello scarico, di corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa, nei limiti e secondo la disciplina di cui agli artt. 5, 7, 8 e 21 del presente Regolamento. Quando lo scarico è attivo, la tariffa viene interamente corrisposta da chi esercita l'attività produttiva ed ha ottenuto la relativa autorizzazione.

14. Gli Utenti a cui viene attribuito un quantitativo di scarico di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) dotati di manufatto di scarico, con collegamento delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici a monte dei dispositivi automatici di controllo, possono essere abilitati a scaricare un quantitativo di volume in tolleranza espresso in metri cubi, aggiuntivo rispetto alla propria dotazione giornaliera di scarico, per un quantitativo pari a 100 litri a dipendente (arrotondati in eccesso al metro cubo ogni 10 dipendenti) previa preventiva presentazione del modello DM10 riferito all'anno precedente. La richiesta deve essere ripetuta di anno in anno e deve pervenire entro il 31/12. Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente a tale data la validità decorrerà a partire dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della domanda.

#### **ART. I.2 Rilascio del permesso di allacciamento per i nuovi immobili adibiti ad attività industriali**

1. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento per nuovi immobili adibiti ad attività industriali, redatte sui modelli predisposti da Acque del Chiampo, sono presentate, nel rispetto delle procedure amministrative applicabili, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile.
2. Il permesso abilita il richiedente all'allacciamento e può stabilire, in ragione delle caratteristiche dei manufatti o della rete fognaria, particolari prescrizioni. Gli scarichi di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) con un quantitativo inferiore a 10 mc giorno non sono ammessi in rete fognaria.

3.

#### **ART. I.3 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento**

- a.i.1.a.i.1. La durata dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è stabilita dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale). Il rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità e la tempistica definite dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale).

- a.i.1.a.i.2. A condizione che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, anche successivamente alla scadenza della stessa. È fatto salvo, per gli scarichi non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 108 D.lgs. 152/2006, ricorrendone i presupposti anche di natura soggettiva, il procedimento semplificato di rinnovo di cui al DPR 227/2011.
- a.i.1.a.i.3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, Acque del Chiampo, con provvedimento motivato, previo avvio del procedimento di riesame nel rispetto della L. 241/1990 e della disciplina di riferimento, può chiederne la modifica del contenuto con l'inserimento di obblighi diversi e/o aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal presente Regolamento, dalla Regione o dal Consorzio A.Ri.C.A.
- a.i.1.a.i.4. Ogni variazione dei dati quali-quantitativi o modifica sostanziale dello scarico e delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo, comunicati con la domanda di autorizzazione, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità competente. In caso di trasferimento delle linee produttive in altro luogo, l'utente è tenuto a richiedere preventivamente nuova autorizzazione allo scarico all'Autorità competente.
- a.i.1.a.i.5. Fermo restando l'obbligo dell'utente di richiedere una modifica/aggiornamento dell'autorizzazione ambientale all'Autorità competente nei casi previsti dalla relativa disciplina e comunicarlo anche all'Ente gestore, è facoltà di Acque del Chiampo ogniqualvolta lo ritenga necessario, richiedere all'utente qualsiasi informazione tecnica inerente lo scarico anche per il tramite dell'invio di una planimetria sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato.
- a.i.1.a.i.6. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e il permesso di allacciamento sono tacitamente rinnovati ogni cinque anni. Tali provvedimenti possono in ogni caso avere durata inferiore a seconda della specifica situazione (es. in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda). Essi costituiscono in ogni caso provvedimenti precari e modificabili da parte di Acque del Chiampo in ragione di modifiche autorizzative sopravvenute o di nuove disposizioni regolamentari e comunque per esigenze connesse alla gestione delle infrastrutture idriche ed alla erogazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali. Eventuali modifiche del quantitativo di scarico e/o della categoria di scarico (ad es. per cessione o acquisto di ramo d'azienda o altre operazioni societarie) devono essere preventivamente richieste ad Acque del Chiampo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, commi 7, 8, 9, 10 del presente Regolamento.
- a.i.1.a.i.7. Il provvedimento attribuzione del quantitativo di scarico e il permesso di allacciamento viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di liquidazione giudiziale o di concordato o ad altra procedura derivante da stato di decozione o insolvenza dell'impresa. L'eventuale volturazione del provvedimento nell'ambito di procedure concorsuali può avvenire esclusivamente qualora la procedura, nel rispetto del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, garantisca il pagamento integrale del credito di Acque del Chiampo da parte del cessionario.
- a.i.1.a.i.8. L'effettuazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione, parte integrante dell'autorizzazione allo scarico, ed alla nuova stipulazione dello stesso alla scadenza ivi indicata, esclusa la tacita rinnovazione. Acque del Chiampo può legittimamente sospendere lo scarico in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'utente.

#### **ART. I.4      Trasferimenti, rinunce e provvedimenti temporanei di scarico**

1. L'Utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue industriali possono richiedere ad Acque del Chiampo di trasferire temporaneamente ad altro utente lo scarico autorizzato, ovvero una quota di esso che deve essere indicata nella comunicazione, per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni consecutivi. Tale limite temporale massimo si raggiunge anche con sommatoria di trasferimenti rinnovati di due mesi in due mesi. L'utente dovrà in ogni caso prestare ad Acque del Chiampo idonea garanzia per il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale, così come previsto dall'art. 5, comma 9 del presente Regolamento.

2. Sono consentiti i trasferimenti temporanei bimestrali successivi al termine di due anni consecutivi, ove gli stessi vengano realizzati tra utenti facenti parte dello stesso gruppo societario e tra le diverse unità locali facenti parte della stessa azienda.

Ai sensi del presente regolamento si intende per gruppo societario un complesso di aziende giuridicamente separate e collegate tra loro da un rapporto di controllo da parte di una società capogruppo.

Sono considerate società controllate le società ove si realizza una delle ipotesi di controllo di cui all'art 2359 c.c., le società per le quali trovano applicazione le norme in tema di direzione e coordinamento di società di cui agli art. da 2497 a 2497 septies c.c., le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La stessa facoltà è ammessa per società tra loro collegate ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2359 c.c.

Per unità locale si intende un luogo operativo od amministrativo ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività

È nella facoltà della Società Acque del Chiampo svolgere la verifica istruttoria necessaria per la attestazione di tale rapporto tra le diverse aziende utenti.

3. Gli Utenti a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue industriali possono comunicare ad Acque del Chiampo di rinunciare - per un periodo determinato non inferiore al bimestre ad effettuare lo scarico autorizzato, ovvero una quota di esso che deve essere indicata nella comunicazione. Con la comunicazione l'utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico presta il proprio assenso alla riallocazione temporanea dei quantitativi rinunciati ad altro utente.

4. Trasferimenti e rinunce temporanee per periodi inferiori al bimestre possono essere eccezionalmente assentiti da Acque del Chiampo su istanza motivata dell'utente e in ogni caso per un periodo minimo stabilito dal giorno di lunedì al sabato. Nel caso di rinuncia parziale, per il richiedente la quantità assentita si riduce della stessa quota indicata nella comunicazione di rinuncia, e ai fini della regolamentazione dello scarico residuo continuano ad applicarsi i limiti qualitativi ante rinuncia.

5. Durante il periodo di rinuncia totale o parziale, Acque del Chiampo, in assenza di trasferimento a favore di un soggetto determinato ai sensi del comma 1, può assegnare ad altri utenti, secondo apposita graduatoria, i quantitativi rinunciati secondo le modalità operative stabilite nell'Allegato III. La rinuncia ed il corrispondente ampliamento temporaneo del diritto allo scarico di altro utente non possono comunque avere durata superiore a quella dell'autorizzazione allo scarico del rinunciante. Una volta assegnato il volume di scarico nelle modalità previste dall'Allegato III, l'utente non può rinunciare al volume assegnato o a parte di esso e l'assegnazione ha efficacia fino allo scadere del bimestre di riferimento.

6. Al termine del periodo di rinuncia, i provvedimenti di trasferimento temporaneo nel frattempo rilasciati vengono meno di diritto, salvo che il rinunciante abbia comunicato ad Acque del Chiampo di voler rendere definitiva la rinuncia. L'assegnazione del quantitativo definitivamente

rinunciato, in assenza di trasferimento a favore di un soggetto determinato, avviene secondo apposita graduatoria, previo pagamento degli eventuali insoluti del rinunciante da parte del subentrante.

7. Nel periodo di rinuncia temporanea, il rinunciante è tenuto, salvo rinuncia definitiva allo scarico, a corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa di fognatura e depurazione (remunerativa dei costi generali di gestione), proporzionalmente al quantitativo temporaneamente rinunciato non assegnato ad altri utenti.
8. Qualora i trasferimenti temporanei riguardino scarichi tra categorie diverse, Acque del Chiampo procederà alla riparametrazione dei limiti di scarico secondo quanto previsto nell'Allegato III.
9. L'utente è tenuto a verificare se il trasferimento temporaneo dello scarico comportante un aumento dei quantitativi di acque reflue industriali prodotte ed immesse in rete fognaria determini una modifica sostanziale dell'AIA/AUA/altra autorizzazione e, in tal caso, è tenuto preventivamente ad attivare le necessarie procedure autorizzative presso le Autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Acque del Chiampo, qualora interpellata dall'Autorità competente, si riserva ogni valutazione del caso.
10. Fatto salvo quanto previsto nell'Allegato III, tutti i provvedimenti previsti dal presente articolo saranno rilasciati da Acque del Chiampo nel termine di trenta giorni dalla richiesta formulata in modo corretto e completo dall'utente. Potranno essere valutate da Acque del Chiampo, al fine del rilascio del provvedimento richiesto in tempi più brevi e con priorità rispetto ad altre domande presentate in data antecedente, eventuali situazioni di particolare necessità e urgenza rappresentate dall'utente, senza tuttavia che tale previsione comporti alcun diritto in capo all'utente, né una responsabilità a qualunque titolo a carico di Acque del Chiampo per eventuali pregiudizi economici patiti dall'impresa o da terzi nelle more del rilascio del provvedimento richiesto nei tempi stabiliti dal presente comma.

## **Titolo IV MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO**

### **ART. I.1 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.**

a.i.1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari di Acque del Chiampo alla costruzione dei condotti di allacciamento posizionati a monte della valvola installata (ove presente) sul collettore di mandata dell'utente interno al manufatto di scarico, salvo il caso in cui Acque del Chiampo indichi, per particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.

a.i.2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata fino al collettore di mandata di cui sopra, nonché la installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti comprensivi di quadri di alimentazione e controllo, sono di norma eseguiti da Acque del Chiampo; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che è posta a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente Regolamento, deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori.

### **ART. I.2 Servitù di passaggio per gli allacciamenti**

a.i.2.a.i.1. Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso il passaggio in proprietà altrui, il Comune territorialmente competente e/o Acque del Chiampo, ognuno per quanto di propria competenza, procedono, in difetto di un accordo tra i privati, ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

### **ART. I.3 Manufatti di allacciamento**

1. I manufatti di allacciamento devono essere realizzati in conformità alle norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, che Acque del Chiampo ha facoltà di prescrivere all'utenza, o adottare ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento. L'Utente inoltre, è tenuto a rispettare quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.
2. Sono a carico dell'utente le realizzazioni di tutte le opere civili del manufatto di allacciamento, ove previsto, quali a titolo esemplificativo il getto della platea e la posa del manufatto in calcestruzzo per l'alloggiamento delle apparecchiature.
3. Acque del Chiampo ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio del permesso di allacciamento, del provvedimento di assenso allo scarico o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione, con spese a carico dell'utente, di specifici strumenti di controllo in automatico, identificati ad insindacabile giudizio di Acque del Chiampo, per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e relativo alloggiamento. Gli strumenti di controllo devono rimanere a completa disposizione di Acque del Chiampo che provvede ad installarli in analogia alle previsioni dell'art. 131 del D.lgs. 152/2006.

Per gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, l'installazione dello strumento di controllo in automatico costituisce condizione essenziale all'attivazione o al mantenimento dello scarico. Acque del Chiampo, a proprio insindacabile giudizio, può prevedere di escludere, dal flusso di scarico controllato tramite lo strumento di

controllo in automatico, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in relazione alle specifiche condizioni dello stabilimento del richiedente.

4. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento e devono essere indipendenti dal ciclo produttivo dello stabilimento quanto ad alimentazione elettrica e funzionamento. Con riferimento all'alimentazione elettrica del manufatto di allacciamento, l'utente ha l'obbligo di trasmettere ad Acque del Chiampo tutta la documentazione inerente la conformità impiantistica, prevista dalla normativa vigente.
  5. L'ubicazione degli strumenti di controllo in automatico è individuata ad insindacabile giudizio di Acque del Chiampo. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato da Acque del Chiampo. L'utente ha altresì l'obbligo di fornire sempre agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica (220 Volt) e l'acqua (con una pressione di almeno 3 bar) necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico, qualora l'alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.
  6. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico costituiscono presupposto per la eventuale sospensione dello scarico. In tal caso, sarà comunque addebitata all'utente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso questo risulti superiore al quantitativo autorizzato).
  7. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria industriale è determinato sulla base di quello complessivamente indicato dallo strumento installato da Acque del Chiampo.
- L'utente nel caso in cui gli strumenti di controllo in automatico siano ubicati all'interno dello stabilimento, ha l'obbligo di rendere accessibile il manufatto di scarico dal lunedì al sabato, ai fini del controllo quali-quantitativo.
8. Per gli scarichi per i quali Acque del Chiampo non dispone l'obbligo di dotarsi di un manufatto di allacciamento il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria industriale deve essere munito di idoneo pozzetto di ispezione in conformità ai criteri e alle indicazioni di Acque del Chiampo.
  9. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte delle confluenze tra le reti interne per il convogliamento dei reflui domestici, meteorici ed industriali dovranno essere installati pozzetti di ispezione per l'eventuale prelievo dei campioni e misurazione dello scarico.
  10. I condotti e i manufatti per le acque reflue industriali devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
  11. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.
  12. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute negli scarichi.
  13. Al fine di evitare lo scarico di materiali grossolani o addensati solidi, anche di natura grassa, di cui all'art.15, deve essere effettuata obbligatoriamente, almeno la grigliatura dei reflui con interspazio tra le barre di millimetri 5;

14. Al fine di preservare l'integrità e la corretta funzionalità del manufatto di allacciamento, deve essere assicurata una corretta regolazione idraulica ed è vietato il pompaggio dei reflui in fognatura mediante l'utilizzo di pompe di tipo volumetrico (es. a vite, a pistone, monovite, a lobi, ed altre tipologie analoghe)..
15. Ove presenti acque meteoriche di dilavamento non convogliate in fognatura industriale, nel tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento al sistema locale di raccolta delle acque meteoriche, deve essere predisposto obbligatoriamente un pozzetto di ispezione, al confine di proprietà e reso accessibile da suolo pubblico.

#### **ART. I.4 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.**

- i.1.a.i.1. Qualora i manufatti di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, gli Utenti devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
- i.1.a.i.2. In particolare, quando le acque di scarico non possono defluire per caduta naturale in fognatura, l'Utente è tenuto a dotarsi di idoneo impianto di sollevamento la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno della proprietà dell'utenza, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
- i.1.a.i.3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che intervenga in caso di mancato funzionamento e guasto.
- i.1.a.i.4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, prescritte all'utente ovvero adottate da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.
- i.1.a.i.5. Acque del Chiampo è sollevata dalla responsabilità connessa a qualsiasi danno si possa creare all'interno della proprietà in caso di rigurgiti o inconvenienti causati dalla sovrappressione nella fognatura.

#### **ART. I.5 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento e strumenti di controllo in automatico.**

1. Salvo diverse specifiche previsioni del presente Regolamento o differenti statuizioni di Acque del Chiampo per casi particolari, tutti i manufatti di scarico ubicati sul suolo pubblico e/o privato, costituenti le opere di fognatura fino al tratto a valle della valvola installata (ove presente) sul collettore di mandata dell'utente interno al manufatto di scarico, nonché i dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti comprensivi di quadri di alimentazione e controllo, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte di Acque del Chiampo.

Acque del Chiampo può prevedere, con provvedimento motivato, che le spese per tali manutenzioni/riparazioni siano a carico degli utenti.

2. L'utente è tenuto a segnalare per iscritto immediatamente ad Acque del Chiampo, qualsiasi problema di funzionamento dei suddetti manufatti, ed in particolare il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico. L'omessa segnalazione costituisce presupposto per la eventuale sospensione dello scarico.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata (posizionate a monte della valvola installata sul collettore di mandata) sono a carico dell'utente, il quale è pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere medesime per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale. È facoltà di Acque del Chiampo, nel caso in cui si riscontrino problematiche nei manufatti di allacciamento o nella fognatura, imporre all'utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione a monte del manufatto di scarico con l'indicazione di un termine, trascorso il quale provvederà alla diffida.
4. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione relative a tutte le opere civili del manufatto di scarico.
5. L'utente è esclusivo responsabile di ogni danno al manufatto di scarico, a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dei condotti di allacciamento e di tutte le opere atte al convogliamento dei reflui in fognatura industriale di propria competenza, posizionati a monte della valvola installata (ove presente) sul collettore di mandata interno al manufatto di scarico.

Per gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, l'installazione dello strumento di controllo in automatico costituisce condizione essenziale all'attivazione o al mantenimento dello scarico. Acque del Chiampo, a proprio insindacabile giudizio, può prevedere di escludere, dal flusso di scarico controllato tramite lo strumento di controllo in automatico, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in relazione alle specifiche condizioni dello stabilimento del richiedente. Acque del Chiampo provvede - con personale proprio ovvero avvalendosi di terzi specificamente incaricati - alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o nella relativa domanda o in successivi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo. Acque del Chiampo può prevedere che le spese per i controlli, campionamenti ed analisi siano a carico dell'utente.

#### **ART. I.6       Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.**

- a.1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.
- a.2. Gli insediamenti dovranno essere adeguati a quanto disposto dall'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela Acque e s.m.i. nella tempistica ivi prevista.

#### **ART. I.7       Immissioni e sostanze vietate.**

1. È vietato immettere nella rete fognaria corpi grossolani, addensati solidi anche di natura grassa, sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici ed altre sostanze comunque incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, ovvero che possano danneggiare le condotte e gli impianti.

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. È vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria, di sostanze o preparati classificati come H350 o H340 (ex R45 o R46) ai sensi della norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.
4. Al fine di ridurre, al minimo tecnicamente possibile, il contenuto di cloruri nelle acque di scarico, tutte le utenze che effettuano la lavorazione di pelle salata, sono obbligate ad effettuare il recupero del sale mediante adeguata sbattitura.

## **Titolo V SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE**

### **ART. I.1 Limiti di emissione in fognatura**

1. Le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria industriale devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi di cui all'Allegato I e quantitativi di cui all'Allegato II e/o quelli diversi previsti dall'autorizzazione allo scarico o da successivi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico, permessi di allacciamento, assegnazioni temporanee e provvedimenti temporanei di scarico), anche in via d'urgenza.
2. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse esclusivamente a tale scopo.
3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, e 18, della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 non possono comunque essere diluiti, prima dell'eventuale pretrattamento destinato al raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico nella rete fognaria e prima della confluenza nella rete fognaria industriale, con acque di raffreddamento, di lavaggio, di produzione dell'energia e con altre acque, anche di processo, prive dei medesimi inquinanti e la cui miscelazione determina un effetto di diluizione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 101, D.lgs. 152/2006.
4. Eventuali deroghe, limitate nel tempo e comunque per un tempo massimo di due anni, eventualmente rinnovabili su valutazione di Acque del Chiampo ai valori limite di emissione possono essere concesse da Acque del Chiampo per tipologie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.Ri.C.A.
5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, possono essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
6. Al fine di assicurare la corretta manutenzione dell'impianto centralizzato di depurazione e della rete fognaria industriale, Acque del Chiampo definisce con congruo anticipo ogni anno il periodo di sospensione degli scarichi per procedere a tale attività, dandone comunicazione alle utenze.
7. In ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.Ri.C.A. o dei limiti di scarico dell'impianto centralizzato di depurazione o del collettore terminale di trasferimento, il soggetto competente in funzione delle procure ad esso attribuite, con provvedimento motivato, può imporre - per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile e in ipotesi eccezionali anche a carico di singoli utenti - la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali, il rispetto di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi da quelli stabiliti dall'autorizzazione o dagli altri provvedimenti - temporanei o definitivi - rilasciati da Acque del Chiampo, o altre prescrizioni di qualsiasi natura. La violazione di tali provvedimenti comporta l'applicazione di penali e la possibilità per Acque del Chiampo di sospendere lo scarico, secondo quanto definito dall'art. 24 e dall'Allegato II al presente Regolamento.
8. In conformità alla disciplina nazionale e regionale di riferimento, Acque del Chiampo può prevedere ulteriori limiti allo scarico che individuino, in termini assoluti, il quantitativo massimo di singole sostanze inquinanti scaricabili da ciascun utente nella unità di tempo.

## **ART. I.2 Impianti di pretrattamento**

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque recapitanti nella rete fognaria industriale possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte di Acque del Chiampo, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale Veneto 33/1985.
3. Acque del Chiampo si riserva di adottare altre prescrizioni e/o linee guida relativamente agli impianti di pretrattamento ai sensi dell'art.31 del presente Regolamento.
4. Sono vietati i pretrattamenti che comportano l'utilizzo di flocculanti inorganici contenenti cloruri e solfati.
5. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte di Acque del Chiampo, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale Veneto 33/1985.
6. È fatto obbligo di disporre appositi pozzetti di ispezione che devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
7. L'utente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
8. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
9. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta ad Acque del Chiampo, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto.
10. Sono vietati i pretrattamenti che comportano l'insufflazione di aria nelle acque reflue, senza l'autorizzazione di Acque del Chiampo e degli Enti competenti in materia di emissioni in atmosfera.

## **ART. I.3 Modalità dello scarico**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria industriale a condizione che rispettino i limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati per gli scarichi delle diverse categorie definite all'art. 2, comma 3.
2. Le acque domestiche provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, così come le acque meteoriche di dilavamento, così come definite all'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela Acque e s.m.i. , il cui scarico è assentito da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, debbono essere convogliate obbligatoriamente all'unico scarico autorizzato nella rete fognaria industriale, a monte dei dispositivi automatici di controllo, salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 6 di cui al presente Regolamento.
3. I provvedimenti di autorizzazione, coerentemente con quanto indicato nei provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico o nel permesso di allacciamento, prevedono il quantitativo massimo giornaliero di reflujo scaricabile da parte di ciascun utente. Di norma lo

scarico è ammesso dal lunedì al sabato per le utenze di cui all'art.2 comma 3 lettera a), salvo eccezioni valutate ed autorizzate da Acque del Chiampo S.p.A. Per le utenze di cui all'art.2 comma 3 lettere b) e c) di norma lo scarico è ammesso dal lunedì alla domenica.

4. Lo scarico deve avvenire con flusso costante nel tempo, così come indicato nel provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico o nel permesso di allacciamento e/o specificato nell'Allegato II al presente Regolamento. Acque del Chiampo può introdurre, con proprio provvedimento, ulteriori o diversi obblighi, inerenti la regolarizzazione idraulica dei reflui scaricati. Con il provvedimento di assenso allo scarico, possono essere consentite, in casi eccezionali dipendenti da specifiche particolarità dell'insediamento produttivo, deroghe alle previsioni generali sopra stabilite, comunque in modo da assicurare che le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi siano compatibili con la funzionalità della rete fognaria e degli impianti centralizzati di depurazione.

## 1. TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE

### ART. 1.4 Spese di allacciamento.

1. Sono dovute dal richiedente (proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile), a favore di Acque del Chiampo, le spese relative alle procedure ed alle opere di allacciamento alla rete fognaria industriale, da specificarsi nel permesso di allacciamento o nel contratto di realizzazione delle opere di allacciamento stesse.
2. In particolare, il richiedente dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
  - a. spese di istruzione delle pratiche relative all'allacciamento;
  - b. spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata fino al collettore di mandata, quando effettuate da Acque del Chiampo;
  - c. spese inerenti l'installazione, ove previsti, di dispositivi automatici per il controllo quali-quantitativo degli scarichi o degli approvvigionamenti effettuate da Acque del Chiampo.
  - d.
3. Le spese di cui sopra devono essere corrisposte ad Acque del Chiampo prima dell'inizio dei lavori di allacciamento.

### Spese di istruttoria

- d.1. Sono dovute dall'utente a favore di Acque del Chiampo gli eventuali oneri e le spese relative ai seguenti procedimenti e procedure, così come quantificate nell'apposito Tariffario allegato al contratto di servizio:
  - a. rilascio o modifica del provvedimento di assenso allo scarico;
  - b. rilascio permesso di allacciamento per nuovi insediamenti;
  - c. rilascio provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico per nuovi insediamenti;
  - d. aggiornamento, rinnovo o volturazione autorizzazione o permesso di allacciamento o provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico;
  - e. rilascio provvedimento di trasferimento temporaneo inferiori a due mesi;
  - f. spese per recupero crediti a seguito avvio della procedura legale;
  - g. spese per chiusura e riapertura dello scarico;
  - h. spese per invio solleciti di pagamento.

## **ART. I.5 Tariffa di gestione**

- h.1. Per il servizio di fognatura e depurazione industriale di cui al presente Regolamento è dovuta una tariffa applicata e riscossa da Acque del Chiampo. Essa è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nel rispetto del principio di recupero integrale dei costi relativi ai servizi idrici e dei principi ambientali.
- h.2. Il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale avviene di norma a mezzo domiciliazione bancaria (SDD).
- h.3. La tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso da Acque del Chiampo. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto ove dovuta, oltre alle maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali, come previsto dal successivo articolo 24.
- h.4. Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria variabile per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Resta fermo l'obbligo dell'utente di versare la quota fissa della tariffa a remunerazione dei costi generali di gestione sostenuti da Acque del Chiampo, in proporzione al quantitativo di scarico autorizzato e fatti comunque salvi gli artt. 5, 7 e 8 del presente Regolamento.

## **ART. I.6 Reclami**

1. Eventuali reclami possono essere inviati ad Acque del Chiampo a mezzo fax, pec, posta ordinaria o con raccomandata a.r., o deposito a mano.
2. Acque del Chiampo valuta i reclami secondo la normativa vigente e dà comunicazione all'utente dell'esito del procedimento.

## **ART. I.7 Controlli**

1. Acque del Chiampo provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità degli scarichi recapitati nella rete fognaria industriale, ai sensi degli artt. 128 e ss. del D.lgs 152/2006, nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di gestione.
2. Per le finalità relative all'applicazione del contratto stipulato con l'utente (determinazione della tariffa e controllo circa l'adempimento da parte dell'utente delle obbligazioni contrattuali anche ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali pattuite) Acque del Chiampo esegue i controlli dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale come già specificato all'art. 3 comma 1 lettera g).
3. Il presente Regolamento non trova applicazione per i controlli eseguiti da Acque del Chiampo previsti dalla disciplina degli scarichi di cui al D.lgs. 152/2006, dalla normativa regionale e dalle indicazioni degli Enti di controllo. Restano ferme le competenze di altre Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali stabilite dalla legge.

## **Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali**

- 1.i.a.a.i.1. In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio, Acque del Chiampo, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del

corrispettivo, maggiorato degli interessi moratori così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2002.

- 1.i.a.a.i.2. Il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi per gli scarichi in rete fognaria, così come la violazione delle prescrizioni impartite anche in via d'urgenza da Acque del Chiampo e delle ulteriori previsioni stabilite dal presente Regolamento costituisce parziale inadempimento del contratto di servizio, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico e di fruizione del servizio, oltre a determinare maggiori costi di depurazione e gestione tecnica e amministrativa a carico di Acque del Chiampo. In tal caso sono dovuti ad Acque del Chiampo –ferme restando le ipotesi di sospensione/chiusura dello scarico stabilite dal presente Regolamento – le penali contrattuali e le maggiorazioni tariffarie stabilite nell'Allegato II.
- 1.i.a.a.i.3. Il contratto di servizio può prevedere ulteriori penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie.
- 1.i.a.a.i.4. È fatta salva l'applicazione, da parte delle Autorità pubbliche competenti anche su segnalazione di Acque del Chiampo, delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, ivi comprese quelle consistenti nell'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione.

#### **ART. I.8 Contratto di servizio**

1. L'attivazione ed il mantenimento degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale è subordinata alla sottoscrizione del contratto di servizio, la cui durata non eccede la scadenza dell'autorizzazione ambientale rilasciata dall'Autorità Competente.
2. L'autorizzazione allo scarico, il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e, ove dovuto, il permesso di allacciamento costituiscono – unitamente al presente Regolamento – parte integrante del contratto di servizio.
3. Lo scarico può essere attivato e mantenuto attivo soltanto in presenza di contratto di servizio valido ed efficace. Acque del Chiampo ha facoltà di sospendere il servizio e di non attribuire alcun quantitativo di scarico, disponendone liberamente, qualora l'utente non sottoscriva il contratto di servizio.

#### **ART. I.9 Sospensione del servizio, chiusura dello scarico, risoluzione del contratto di servizio.**

1. In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio, Acque del Chiampo, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi moratori, così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2002.
2. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico per periodi determinati non superiori a 90 giorni, è disposta da Acque del Chiampo, fermi restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile:
  - a. per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art. 17, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;
  - b. per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nonché per l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento,

- fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato (o all'approvvigionamento idrico effettuato);
- c. in caso di superamento dei limiti di emissione allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato II al presente Regolamento;
  - d. in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti di scarico, come specificato nell'Allegato II al presente Regolamento;
  - e. in caso di mancato invio, nei termini previsti dal presente Regolamento o indicati da Acque del Chiampo, delle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9;
  - f. in caso di inottemperanza, nei termini previsti, a diffide emanate da Acque del Chiampo o, anche senza preventiva emanazione di una diffida, in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative o regolamentari;
  - g. In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
  - h. violazione dei divieti di cui all'art. 15, comma 1 e 3 del presente Regolamento;
  - i. accertamento della mancata comunicazione di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione dell'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato da Acque del Chiampo;
  - j. mancata preventiva segnalazione, del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo;
  - k. mancata accessibilità del manufatto di scarico interno all'azienda nelle giornate da lunedì al sabato, ai fini del controllo quali-quantitativo;
  - l. ritardo nel pagamento della tariffa del servizio, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio fino alla regolazione della propria posizione e impregiudicate le azioni del recupero del credito;

La sospensione del servizio con chiusura dello scarico per periodi determinati superiori a 90 giorni – fermi restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile – è disposta da Acque del Chiampo nelle seguenti ipotesi:

- a) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nel presente Regolamento o in diversi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo anche in via d'urgenza, che possa determinare un pericolo per l'ambiente o la salute pubblica o mettere a rischio la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione o danneggiare le infrastrutture idriche oppure di reiterata inosservanza di diffide ed ulteriori prescrizioni stabilite da Acque del Chiampo;
  - b) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico (ad esempio mediante installazione di dispositivi che consentono di eludere o modificare il monitoraggio e il controllo delle acque reflue scaricate);
  - c) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 4 mesi, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio fino alla regolazione della propria posizione e impregiudicate le azioni del recupero del credito.
3. Acque del Chiampo, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui ai commi precedenti, avvia il procedimento di sospensione dello scarico e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dello scarico anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento. Trova inoltre applicazione la procedura prevista dall'art. 130 del D.lgs 152/2006 e le ulteriori disposizioni previste dalla normativa applicabile all'autorizzazione (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale).

4. Acque del Chiampo si riserva la risoluzione del contratto, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto medesimo, nei casi di cui al precedente comma 2 e in caso di protratto stato di morosità dell'utente, impregiudicate le disposizioni specifiche riguardanti le procedure concorsuali. Nei predetti casi, Acque del Chiampo si riserva la facoltà di revocare il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto.
5. Durante il periodo di sospensione con chiusura dello scarico, con risoluzione o senza risoluzione del contratto (rispettivamente commi 1 e 2 del presente articolo), l'utente, a cui non venga immediatamente revocato il provvedimento di assegnazione del quantitativo di scarico in base al comma precedente, ha l'obbligo di corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa di fognatura e depurazione industriale a remunerazione dei costi generali di gestione. Tale pagamento costituisce condizione necessaria per la riapertura dello scarico.
6. Il mancato pagamento della quota fissa della tariffa per oltre quattro mesi comporta in ogni caso, indipendentemente dalla pendenza del procedimento di rilascio di nuova autorizzazione in seguito all'eventuale revoca dell'autorizzazione disposta dall'Autorità competente a seguito dell'inadempienza dell'utente, la revoca del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità per Acque del Chiampo di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto.

#### **ART. I.10 Pubblicità del Regolamento**

- a.1. Una copia aggiornata del presente Regolamento con le sue successive modifiche o integrazioni è pubblicata sul sito internet di Acque del Chiampo.
- a.2. Acque del Chiampo allega copia del presente Regolamento al contratto di servizio.
- a.3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del presente Regolamento.

#### **ART. I.11 Modulistica per gli Utenti**

1. Presso il Servizio Autorizzazioni di Acque del Chiampo e sul sito internet della Società sono a disposizione tutti i moduli adottati in attuazione del presente Regolamento.

#### **ART. I.12 Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni entrano in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.
2. Acque del Chiampo può motivatamente differire l'efficacia di talune disposizioni al fine di ottimizzare determinate attività amministrative o gestionali (ad es. in relazione ad alcuni adempimenti legati al bimestre di fatturazione).

#### **ART. I.13 Allegati al Regolamento**

1. Il presente Regolamento è corredato dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
  - a. Allegato I: Limiti di emissione allo scarico;
  - b. Allegato I/bis: Limiti di scarico percolati discariche;
  - c. Allegato II: Maggiorazioni tariffarie/penali e sospensione del servizio per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico;

- d. Allegato III: Modalità operative per l'assegnazione di volume di scarico disponibile a seguito di rinuncia temporanea.
2. Gli Allegati sono approvati dal Consiglio di Bacino quale Ente di Governo dell'Ambito "Valle del Chiampo" contestualmente al presente Regolamento.
3. Le modifiche od integrazioni agli Allegati successivamente apportate da Acque del Chiampo avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino, senza che questo abbia espresso parere contrario.

4.

#### **ART. I.14 Norme gestionali di attuazione del Regolamento e circolari esplicative**

1. Acque del Chiampo può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, vincolanti per l'utente, recanti:
  - a. specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento;
  - b. linee guida per gli impianti di pretrattamento e di depurazione privati;
  - c. linee guida su ulteriori aspetti di natura tecnica o gestionale concernenti gli scarichi o i cicli produttivi da cui derivano.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate da Acque del Chiampo, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino senza che questa abbia espresso parere contrario.
3. Le norme gestionali di attuazione troveranno pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di Acque del Chiampo e saranno diffuse agli utenti nelle medesime forme previste per il presente Regolamento.
4. Acque del Chiampo potrà emanare anche circolari esplicative in merito alle competenze, alle procedure amministrative e ad altri aspetti disciplinati dal presente Regolamento. Tali circolari saranno pubblicate sul sito internet di Acque del Chiampo.

#### **ART. I.15 Abrogazioni di disposizioni incompatibili**

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.

# CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"

## ALLEGATO III

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA  
E DEPURAZIONE DELLE ACQUE  
REFLUE

RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

# ASSEGNAZIONE VOLUMI DI SCARICO A SEGUITO DI RINUNCE E RIPARAMETRAZIONE LIMITI DI SCARICO



**Acque del Champo s.p.a.**  
Servizio Idrico Integrato

Approvato dall'Organo Amministrativo di Acque del Champo con determina n. xx del xx/xx/xxxx e comunicato al Consiglio di Bacino "Valle del Champo" il xx/xx/xxxx prot. xxxxx/xx; in vigore dal xx/xx/xxxx

## Sommario

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 MODALITÀ' OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLUME DI SCARICO<br/>DISPONIBILE A SEGUITO DI RINUNCIA TEMPORANEA.....</b> | <b>3</b> |
| 1.1 Richieste di rinuncia bimestrali.....  | 3        |
| 1.2 Richieste di assegnazione.....   | 3        |
| 1.3 Modalità operative di assegnazione.....  | 3        |
| <b>2 MODALITÀ' OPERATIVE PER RIPARAMETRAZIONE LIMITI PER TRASFERIMENTI<br/>FRA CATEGORIE DIVERSE.....</b>                  | <b>5</b> |
| 2.1 Trasferimenti definitivi.....  | 5        |
| 2.2 Trasferimenti bimestrali.....  | 5        |
| 2.3 Trasferimenti con durata inferiore al bimestre.....  | 6        |
| <b>3 NOTE GENERALI.....</b>  | <b>7</b> |

## **1 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLUME DI SCARICO DISPONIBILE A SEGUITO DI RINUNCIA TEMPORANEA**

### **1.1 Richieste di rinuncia bimestrali**

La richiesta scritta di rinuncia parziale o totale del volume di scarico autorizzato dovrà pervenire entro il 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo con una durata di un bimestre.

Entro la fine del mese precedente il bimestre di riferimento, Acque del Chiampo provvederà a redigere l'elenco degli utenti richiedenti la rinuncia con i relativi metri cubi rinunciati suddivisi per categoria.

### **1.2 Richieste di assegnazione.**

La richiesta scritta di assegnazione temporanea di volume di scarico, in aggiunta al volume di scarico già assentito, dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo con una durata di un bimestre.

Entro la fine del mese precedente il bimestre di riferimento, Acque del Chiampo provvederà a redigere l'elenco degli utenti richiedenti l'assegnazione con i relativi metri cubi assegnati suddivisi per categoria.

### **1.3 Modalità operative di assegnazione.**

Entro la fine di ogni bimestre, Acque del Chiampo assegnerà i volumi temporaneamente richiesti ripartendoli in percentuale proporzionalmente alle singole richieste di volume, pervenute fra gli utenti della stessa categoria tenendo conto dei metri cubi rinunciati complessivamente.

Nell'ipotesi in cui il volume complessivamente rinunciato di ciascuna categoria sia maggiore rispetto al volume di assegnazione richiesto dalla stessa categoria, viene ripartito esclusivamente in base ai criteri che seguono, nell'ordine:

i metri cubi non assegnati agli utenti della stessa categoria saranno ripartiti in percentuale ponderata sul volume richiesto dagli utenti di altre categorie, previa riparametrazione seguendo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.2;

- 1) i metri cubi non assegnati ad altri utenti secondo la modalità di cui al punto precedente, saranno riassegnati agli utenti rinunciatari ripartiti in percentuale ponderata sul volume rinunciato dal singolo utente, addebitandone la relativa quota fissa della tariffa.

Nell'ipotesi in cui il volume rinunciato sia inferiore rispetto al volume di assegnazione richiesto dalla stessa categoria, i metri cubi rinunciati temporaneamente saranno assegnati in percentuale ponderata sul volume richiesto dagli utenti richiedenti per la medesima categoria. Eventuali riparametrazioni avverranno secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.2.

## 2 MODALITA' OPERATIVE PER RIPARAMETRAZIONE LIMITI PER TRASFERIMENTI FRA CATEGORIE DIVERSE

La riparametrazione è prevista per i soli parametri: solidi sospesi, COD filtrato, cloruri, solfati, azoto totale (TN filtrato), cromo totale, grassi e olii animali/vegetali, tensioattivi totali, zolfo totale sul filtrato, BOD<sub>5</sub>, COD, Solfuri, Solfiti, Azoto Ammoniacale, fenoli, aldeidi.

Nel caso in cui si provveda a trasferimenti temporanei o definitivi di volumi di scarico da categoria diversa, verso la categoria B3:

- se il volume complessivo autorizzato del richiedente è inferiore o uguale a 35 mc/d saranno assegnati esclusivamente i limiti della categoria B3;
- se il volume complessivo autorizzato del richiedente è superiore a 35 mc/d, i limiti da rispettare saranno riparametrati tra i 35 mc/ in B3 e i rimanenti della categoria di appartenenza.

La riparametrazione viene eseguita tra le categorie A, A1, B, B1, B2, B3.

### 2.1 Trasferimenti definitivi

#### a) **Trasferimenti definitivi di volume di scarico fra categorie diverse:**

vengono riparametrati i limiti di cui al Regolamento (All.to I) di ciascuna categoria con la media ponderata, fa eccezione il trasferimento da categoria A1 e da categoria B3 disciplinato nel successivo punto b);

#### b) **Trasferimenti definitivi di volume di scarico da cat. A1 e da cat. B3:**

vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza, desumibile dal provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, prima dell'attribuzione della relativa categoria:

- se categoria di provenienza è A1 vengono riparametrati con i limiti della categoria A;
- se categoria di provenienza è B3 vengono riparametrati con i limiti della categoria B2.

### 2.2 Trasferimenti bimestrali

La richiesta scritta di trasferimento temporaneo deve essere inoltrata ad Acque del Chiampo Spa entro il giorno 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni consecutivi..

L'Utente dovrà in ogni caso prestare ad Acque del Chiampo idonea garanzia per il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale (fideiussione bancaria/assicurativa), così come previsto dall'art. 8, comma 1 del Regolamento di Fognatura e depurazione industriale.

Nel caso di trasferimento in assenza dell'idonea garanzia di cui sopra, verrà emessa fattura in acconto con pagamento anticipato da effettuarsi prima dell'inizio del bimestre di riferimento.

Richieste motivate pervenute oltre il predetto termine, potranno essere eccezionalmente assentite da Acque del Chiampo.

#### a) **Trasferimenti bimestrali di volume di scarico fra categorie diverse:**

vengono riparametrati i limiti di cui al Regolamento (All.to I) di ciascuna categoria con la media ponderata, fa eccezione il trasferimento da categoria A1 e da categoria B3 disciplinato nel successivo punto b);

#### b) **Trasferimenti bimestrali di volume di scarico da cat. A1 e da cat. B3:**

Vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza, desumibile dal provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, prima dell'attribuzione della relativa categoria:

- se categoria di provenienza è A1 vengono riparametrati con i limiti della categoria A;
- se categoria di provenienza è B3 vengono riparametrati con i limiti della categoria B2.

In caso di scarichi composti da diverse categorie di scarico di cui all'art. 2 c. 3 lettera a) del Regolamento, il cedente deve dare precedenza al trasferimento del volume nella stessa categoria del ricevente fino al suo esaurimento. Acque del Chiampo provvederà ai sensi delle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo, nell'eventualità in cui il cedente non rispetti il principio sopra indicato.

### **2.3 Trasferimenti con durata inferiore al bimestre**

Le richieste di trasferimento per periodi inferiori al bimestre possono essere eccezionalmente assentite da Acque del Chiampo su istanza motivata dell'utente, e in ogni caso per un periodo minimo stabilito dal giorno di lunedì al sabato.

La richiesta di trasferimento temporaneo all'interno del bimestre avrà decorrenza dal terzo giorno lavorativo (escluso sabato e domenica) dopo la data del ricevimento della stessa, previa presentazione di idonea garanzia da parte del cessionario.

#### **Modalità di riparametrazione:**

- da categoria B verso categoria B1 o B2 si mantengono i limiti della categoria ricevente di cui al Regolamento (All.to I) o limiti riparametrati esistenti;
- da categoria B1 verso categoria B2 si mantengono i limiti della categoria ricevente di cui al Regolamento (All.to I) o limiti riparametrati esistenti;
- da categoria B1 verso categoria B i limiti della categoria ricevente vengono sempre riparametrati;
- da categoria B2 verso categoria B o B1 i limiti della categoria ricevente vengono sempre riparametrati;
- da categoria A1 e B3 verso categoria B, B1 e B2 vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza prima dell'attribuzione della cat. A1 o B3 desumibili dal provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e successivamente riparametrati;
- da categoria riparametrata verso altra categoria: per la cedente, se trasferisce quota parte di volume della categoria superiore, i limiti vengono riparametrati.

In caso di scarichi composti da diverse categorie di scarico di cui all'art. 2 c. 3 lettera a) del Regolamento, il cedente deve dare precedenza al trasferimento del volume nella stessa categoria del ricevente fino al suo esaurimento. Acque del Chiampo provvederà ai sensi del presente paragrafo, nell'eventualità in cui il cedente non rispetti il principio sopra indicato.

In ogni caso nei trasferimenti tra scarichi composti da categorie di scarico diverse, nel calcolo dei limiti dello scarico cedente e ricevente, verrà comunque salvaguardato il principio di non comportare maggior carico all'impianto.

Si precisa che nel caso di campionamento nelle 48 ore che comprendano anche un solo giorno di limiti riparametrati, i limiti di riferimento e i limiti massimi saranno quelli più restrittivi.

### 3 NOTE GENERALI

Eventuali variazioni temporanee dei limiti quantitativi e/o qualitativi dello scarico, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, dovranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo. L'assenso di Acque del Chiampo Spa rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente agli utenti interessati.

È onere dell'impresa svolgere le relative valutazioni e chiedere all'Autorità Competente la modifica dell'autorizzazione ambientale ove necessario, fermo restando le competenze dell'Autorità Competente in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli aspetti ambientali eventualmente influenzati